

Portale Notarile
Notaio.org

Dal 1999 il Sito dei Praticanti Notai®

Tracce Prove Scritte
Concorso Notarile 1995

Atto inter vivos

Tizio, sposato con Tizia, ha avuto in costanza di matrimonio due figli, Primo e Seconda, quest'ultima sordomuta che sa leggere e scrivere.

Nel 1976, in vista del matrimonio di Seconda con Terzo, matrimonio regolarmente celebrato nello stesso anno, ha donato alla figlia la nuda proprietà del fondo Tuscolano, riservando l'usufrutto per sé e per dopo di sé, a condizione che gli sopravviva, a favore della moglie Tizia, che, presente, ha accettato.

Nel 1980 Seconda, senza avvertire l'usufruttuario e con il concorso finanziario decisivo del marito, Terzo (con il quale è coniugata in regime di comunione legale) costruisce sul fondo Tuscolano una villetta.

Seconda e Terzo, insieme con i genitori di Seconda Tizio e Tizia e con il fratello Primo, si recano dal notaio per vendere a Sempronio, presente, il fondo Tuscolano con la soprastante villetta.

Il notaio avverte Sempronio dei rischi derivanti da una vendita di immobile proveniente da donazione, particolarmente quando, come nel caso di specie, né la parte venditrice, né i parenti intervenuti posseggano altri beni immobili.

Sempronio, uditi i chiarimenti del notaio, si dichiara ugualmente disposto all'acquisto, sempre che gli venga garantito il rimborso di tutte le somme che siano a qualsiasi titolo da lui dovute in conseguenza del vittorioso esperimento di un'eventuale azione di riduzione da parte dell'avente diritto.

Il candidato, assunto le vesti del notaio Romolo Romani, con studio in Roma, via Arenula n. 1, rediga il relativo atto, dopo avere motivato la soluzione prescelta ed aver tratteggiato gli istituti strettamente attinenti.

Atto mortis causa

Tizio, gravemente ammalato, espone al notaio Romolo Romani le sue volontà per il tempo in cui avrà cessato di vivere. Egli è figlio unico, celibe, senza figli, vive da oltre 40 anni con la madre Caia, vedova, molto anziana, in precarie condizioni fisiche ed affetta da una progressiva arteriosclerosi senile (non interdetta, né inabilitata) nell'abitazione di Roma, di cui egli è proprietario e la madre usufruttuaria per metà; inoltre, Caia è titolare di una cospicua rendita vitalizia.

Tizio è proprietario di altri 4 appartamenti in Roma e di un notevole patrimonio mobiliare costituito da depositi bancari e titoli di Stato.

Tizio, molto preoccupato di mantenere per la madre, dopo la sua morte, l'attuale standard di vita, vorrebbe che Caia, che quasi sicuramente gli sopravviverà, continuasse a vivere nella loro attuale abitazione, assistita e curata dalla fedele governante Sempronia, la quale vive con loro da molti anni.

Pertanto, vorrebbe lasciare a Sempronia uno dei suoi appartamenti, a condizione che assista e curi lui stesso e la madre, e dopo la sua morte la madre, convivendo con lei nell'attuale abitazione.

Nel caso, poi, in cui Sempronia non dovesse accettare o, in caso di accettazione non adempisse ai suoi obblighi, vorrebbe lasciarle solo una somma di denaro, quale riconoscimento per la fedeltà loro dimostrata nei lunghi anni di convivenza.

Tizio, peraltro, essendo in pessimi rapporti con tutti i parenti suoi ed ella madre, vorrebbe che, in ogni caso, nulla del suo patrimonio andasse ai detti parenti, ma ad una istituzione di beneficenza riconosciuta.

Tizio vorrebbe, infine, nominare due suoi amici, uno residente in Roma e uno residente in Parigi, esecutori testamentari e, per il caso in cui la madre dovesse essere interdetta, designare quale tutore uno di loro.

Pertanto chiede al notaio Romolo Romani di redigere il testamento pubblico, adeguandolo, nel rispetto delle eventuali norme inderogabili, il più possibile alle sue volontà. Il candidato, nella parte teorica motivi adeguatamente la scelta delle soluzioni adottate e tratteggi gli istituti applicabili alla fattispecie, con particolare riferimento alle disposizioni testamentarie condizionate e modali.

Ricorso di volontaria giurisdizione

Lo statuto della società Alfa s.r.l., con sede in Civitavecchia e capitale sociale di lire 20 milioni, priva del Collegio sindacale, prevede che la società sia amministrata dall'amministratore unico che, in caso di cessazione dalla carica, deve essere sostituito entro un mese dalla cessazione stessa.

Lo statuto prevede, altresì, che, in caso di cessione delle quote sociali, il socio cedente debba offrire le quote cedende in prelazione agli altri soci.

A seguito della morte dell'amministratore in carica, la società, per iniziativa del socio Caio, ha tenuto un'assemblea straordinaria informata totalitaria ed ha deliberato con le maggioranze di legge di modificare lo statuto inserendo le seguenti clausole:

- la previsione del Consiglio di amministrazione in luogo della figura dell'amministratore unico;
- l'abolizione, in caso di cessione della quota, della clausola di prelazione a favore degli altri soci.

In sede ordinaria l'assemblea ha poi provveduto a nominare il Consiglio di amministrazione nelle persone di Primo, Secondo e Terzo.

Non avendo il Tribunale ordinato l'iscrizione della deliberazione perché adottata da assemblea irregolarmente costituita per l'assenza dell'organo amministrativo e per non essere stata deliberata all'unanimità la modifica dello statuto relativa all'abolizione della clausola di prelazione, il candidato, nella veste del notaio Romolo Romani, con studio in Roma, via Arenula n. 1, viene incaricato di redigere il relativo reclamo sui profili del provvedimento che ritiene censurabili.

Il candidato, nella parte teorica, esponga espressamente le ragioni delle sue scelte, illustrando i principi in materia di convocazione dell'assemblea e le conseguenze della loro violazione, i poteri dell'assemblea totalitaria, nonché la natura del patto di prelazione relativo alla cessione delle quote sociali.

Portale Notarile

*N*otario.org



Dal 1999 il Sito dei Praticanti Notai®